

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
(Provincia di Parma)

**Regolamento per la riscossione coattiva
dei proventi da sanzioni al Codice della
strada**

Approvato con delibera di C.U. n. 26 del 30/07/2024

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Recupero bonario	4
Articolo 3 – Riscossione coattiva	4
Articolo 4 – Interessi moratori	4
Articolo 5 – Costi di notifica	5
Articolo 6 – Rateizzazione	5
Articolo 7 – Discarico per crediti inesigibili	6
Articolo 8 – Periodicità riversamenti in Tesoreria	6
Articolo 9 – Ingiunzioni di pagamento	6
Articolo 10 – Richieste di sgravio\rimborso	7
Articolo 11 – Azioni cautelari ed esecutive	7
Articolo 12- Trattamento dei dati personali	9
Articolo 13 – Disposizioni finali	9

Regolamento per la riscossione coattiva dei proventi da sanzioni al codice della strada

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Unione Pedemontana Parmense relativi alle sanzioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito emessi a decorrere dal 1° agosto 2024.
2. La riscossione coattiva delle sanzioni da cds può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite:
 - **iscrizione a ruolo**, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in tal caso la riscossione coattiva è affidata all'Agenzia Entrate- Riscossione che opera mediante ruolo ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n.46 e ss.mm. e 13 aprile 1999, n.112 e ss.mm.;
 - **ingiunzione di pagamento**, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm., fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La cartella o l'ingiunzione devono essere preceduti dall'atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari, che per le sanzioni al codice della strada è costituito dal verbale di accertamento.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni o affidamento del servizio in concessione a soggetti esterni di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs n.446/97.
5. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra all'Unione in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività e di gestione del contenzioso.
6. Nel caso di cui al comma 5, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale a cui fa capo l'entrata da recuperare.
7. La riscossione coattiva è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. Pertanto, le disposizioni contenute in altri regolamenti dell'ente che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate e per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, e comunque entro il termine ultimo per non incorrere nella prescrizione, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio di Polizia Locale al quale l'entrata è stata affidata nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, mediante le modalità previste dalla legge, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1: gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 3 – Riscossione coattiva

1. Entro i termini di prescrizione e comunque nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile dell'entrata da proventi da sanzioni al codice della strada procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento, affinché lo stesso proceda all'attivazione delle procedure.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata valuta se possibile di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
 - a) L'Unione Pedemontana Parmense;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) e n. 53 comma 1 del decreto legislativo n.446 del 1997.
5. Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 4 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività

dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

2. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 5 – Costi di notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti relativi alle fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 – Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata dei proventi da sanzioni al codice della strada o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (*oppure ISEE*).

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile entro 30 giorni in un'unica soluzione.
6. Su richiesta del debitore, il Responsabile dell'entrata o il concessionario, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. Nel caso di procedure esecutive già attivate è possibile concedere la rateizzazione delle somme oggetto del provvedimento di esecuzione.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Responsabile dell'entrata o il concessionario può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 7 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata da proventi da sanzioni al codice della strada comunica in sede di rendiconto al Servizio Finanziario dell'Unione l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Articolo 8 – Periodicità riversamenti in Tesoreria

1. Le somme rimosse confluiscono in conti bancari o postali dedicati alla riscossione coattiva.
2. Gli importi che confluiscono in conti postali vengono periodicamente riversati sul conto di Tesoreria dell'ente, di norma ogni 15 giorni.

Articolo 9 – Ingiunzioni di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento del verbale della sanzione o dell'eventuale sollecito di pagamento, il Responsabile del credito fornisce al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione delle forme di riscossione coattiva e alla formazione dei relativi atti (liste di carico).
2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore entro il termine

di 30 giorni, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione, anche ulteriori oneri relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.

4. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
5. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Articolo 10 – Richieste di sgravio\rimborso

1. Le richieste di sgravio/rimborso della somma oggetto di ingiunzione sono presentate all'ufficio/sportello dedicato alla riscossione coattiva e vengono istruite dall'ufficio medesimo. Le istanze protocollate saranno istruite secondo modalità e tempi previamente concordati con il responsabile dell'entrata. Di regola entro 20 gg. dal ricevimento delle istanze l'ufficio preposto redige una proposta di provvedimento motivato di accoglimento e/o di diniego dello sgravio/ rimborso e lo inoltra al responsabile dell'entrata, il quale di norma nei successivi 15 gg. inoltra il provvedimento finale all'ufficio riscossione affinché proceda ad inviarlo nei successivi 10 gg. al contribuente mediante raccomandata A.R o altra modalità di notifica. Il provvedimento può recare anche la firma a mezzo stampa del funzionario responsabile dell'entrata. In caso di affidamento in concessione la procedura è gestita direttamente dal concessionario.
2. L'ufficio /sportello riscossione con cadenza semestrale o diverso termine stabilito dal responsabile dell'entrata, procederà ad inviare l'elenco degli sgravi/rimborso effettuati al responsabile dell'entrata ed al servizio Finanziario.
3. I tempi procedurali ante indicati possono subire modificazioni in aumento qualora le istanze di sgravio/rimborso dovessero pervenire molto numerose o qualora dovessero richiedere un'istruttoria più complessa. In tali casi il provvedimento finale dovrà essere inviato al contribuente entro 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Le richieste di sgravio non interrompono i termini per ricorrere.
5. In caso di affidamento a soggetto esterno del servizio di riscossione coattiva in concessione o di segmenti del medesimo, l'ufficio preposto alla riscossione dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 11 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa vigente.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. L'Unione potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.

3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 14 aprile 2023, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

Articolo 12- Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'ufficio che si occuperà della riscossione coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto della vigente normativa.

Articolo 13 – Disposizioni finali

2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e la sua efficacia decorre dal 1° agosto 2024.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. E'abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.